

# ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ARTISTICHE

TRA

L' IC Tolmezzo (UD), codice fiscale 93020070301 con sede in Tolmezzo (UD), Via C. Battisti, 10, rappresentata da Tiziana D'AGARO

E

la Fondazione "Luigi Bon" di Tavagnacco (UD), di seguito denominata Fondazione, codice fiscale n. 80002530303, con sede in Tavagnacco, via Patrioti n. 29, rappresentata da Andrea GIAVON, in qualità di Presidente, nato a Udine, il 05.11.1957, e residente a Tavagnacco,

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art.21, che consente alla scuola dell'autonomia di interagire da protagonista con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, nonché di perseguire, tramite l'autonomia la massima flessibilità;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO l'art.25 del D.Lgs. 165/2001;

VISTO l'art.56 del D.I. n.44/2001 a proposito di percorsi integrati di istruzione e formazione;

VISTO il P.O.F. dell'Istituto Comprensivo di Tolmezzo

## PREMESSO CHE

- La Fondazione, ente riconosciuto dalla Regione FVG e dal Ministero, attraverso lo svolgimento delle sue attività istituzionali ha come fine la promozione e la divulgazione delle attività culturali, di istruzioni e ricreative;
- attività primaria della Fondazione è: promuovere stagioni di spettacoli, svolgere attività nel settore musicale e teatrale in genere, coinvolgendo gli appassionati anche attraverso lo studio e la ricerca nel settore dello spettacolo, svolgere attività didattica e legate al mondo dell'istruzione artistica sostenendo l'attività di giovani esecutori ed autori, divulgare, promuovere e svolgere attività nel settore delle arti visive; incentivare lo sviluppo culturale e sociale del territorio;
- L' Istituto interagisce da protagonista con le autonomie locali e i settori economici produttivi, le associazioni e gli Enti pubblici e privati del territorio;
- L'Istituto ha come finalità primaria l'istruzione, nonché l'educazione a varie espressioni dell'arte;

REPUTATO che le parti hanno un reciproco interesse ad addivenire a una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi d'azione;

RITENUTO necessario collaborare per l'organizzazione di attività artistiche a favore della popolazione scolastica e del territorio;

**TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1  
Premessa**

La premessa fa parte integrante del presente accordo.

**ART. 2  
Oggetto**

L'Istituto e la Fondazione BON promuovono d'intesa ed in collaborazione tra di loro un programma di attività didattiche e artistiche volto ad agevolare l'istruzione della popolazione scolastica e la prevenzione al disagio giovanile attraverso l'arte in tutte le sue forme;

**ART. 3  
Obblighi delle parti**

- 1) la Fondazione propone attività didattiche e di spettacolo mettendo a disposizione gli spazi e il teatro e le competenze artistiche e amministrative;
- 2) la Fondazione mette a disposizione i propri strumenti e le partiture;
- 3) la Fondazione mette a disposizione il proprio personale per l'espletamento delle pratiche di assunzione dei docenti, dei musicisti, degli obblighi Siae e di quanto necessiti su Accordo di ambo le parti e condividendo le spese secondo gli accordi che di volta in volta verranno presi;
- 4) l'Istituto promuove attività ed eventi autonomamente e/o in sinergia con la Fondazione, mettendo a disposizione le risorse umane e finanziarie secondo gli accordi che di volta in volta verranno presi;

**ART. 4  
Finanziamenti e compensi**

- 1) L'Istituto e la Fondazione decidono di comune accordo e preventivamente il budget di spesa delle iniziative condivise e la ripartizione delle stesse;
- 2) eventuali introiti da sbigliettamento saranno suddivisi in una percentuale da decidere preventivamente o, in mancanza di tale accordo, rimarranno di competenze dell'ente titolare del permesso Siae;

**ART. 5  
Responsabilità e Sicurezza**

- 1) la Fondazione garantisce che la struttura delle sale di sua proprietà è conforme a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza;
- 2) l'Istituto potrà utilizzare anche l'auditorium Comunale per le attività oggetto della presente convenzione, previa autorizzazione dell'Ente proprietario;
- 3) la Fondazione e l'Istituto si impegnano a mettere a disposizione il personale addetto alla sicurezza. Questo sarà di competenza dell'Ente proprietario o utilizzatore dello stabile, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

**ART. 6**  
***Pubblicità e utilizzo del logo***

- 1) Le parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le manifestazioni e le attività programmate;
- 2) la documentazione pubblicitaria e/o divulgativa delle predette attività dovrà riportare il logo dell'Istituto affiancato a quello della Fondazione.

**ART. 7**  
***Durata e Recesso***

- 1) Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 3 anni;
- 2) Entrambe le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta all'altra parte, con un preavviso di tre mesi tramite AR. In caso di recesso dovrà essere comunque garantito il completamento delle attività che hanno già avuto inizio.

Letto, confermato e sottoscritto.  
Udine, 10 gennaio 2019

per la Fondazione  
Il Presidente  
Andrea Giavon

per l'Istituto  
Il Dirigente Scolastico  
Tiziana D'Agaro